

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E L'UNIONE/COMUNE \_\_\_\_\_  
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

**TRA**

La Provincia di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia in Corso Garibaldi n. 59 – CF 00209290352, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Giorgio Zanni, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

**E**

L'Unione/Comune \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ legalmente rappresentata/o dal/dalla Presidente/Sindaco/a pro-tempore \_\_\_\_\_, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

**PREMESSO CHE**

- l'art. 1, comma 85, lettera d), della legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce che le Province esercitino, tra le altre, anche la funzione fondamentale di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio;

- il successivo comma 89 stabilisce che “[...] *sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali* [...]”;

- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'art. 55 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al comma 2, prevede che *“ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità”*;

- il comma 3 del medesimo articolo 55 bis stabilisce che le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (di seguito anche: UPD);

- con decreto del Presidente n. 279 del 23/12/2019 è stato istituito l'ufficio per i procedimenti disciplinari della Provincia di Reggio Emilia in forma collegiale;

- con decreto del Presidente n. 221 del 06/10/2022 è stato conferito l'incarico ai componenti dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), a norma dell'art. 55-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, successivamente modificato con decreto presidenziale n. 104 del 30/05/2024;

- la Provincia di Reggio Emilia ha ritenuto di proporre alle Unioni/Comuni del territorio provinciale la possibilità di aderire alla gestione associata dell'UPD, approvando il relativo schema di convenzione con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

- l'Unione/Comune \_\_\_\_\_ con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha aderito alla gestione associata proposta dalla Provincia relativamente all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, approvando il relativo schema di convenzione;

- l'Unione \_\_\_\_\_, con la deliberazione consiliare sopra citata, ha aderito alla gestione

associata anche in nome e per conto dei Comuni costituenti l'Unione stessa [oppure] dei Comuni di \_\_\_\_\_(eliminare se non pertinente)

## **CONSIDERATO CHE**

la gestione, in forma associata, dell'UPD rappresenta una soluzione qualificata, in quanto assicura lo svolgimento delle competenze e delle attività in ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. Tutti i rinvii a disposizioni di legge e di contrattazione nazionale contenuti nella presente convenzione devono intendersi di natura dinamica e, pertanto, la relativa modificazione o l'emanazione di nuove disposizioni, addizionali o sostitutive di quelle richiamate, implicherà la loro automatica applicazione.

### Art. 2 – Oggetto e finalità della Convenzione

1. La presente convenzione ha ad oggetto la gestione unificata delle funzioni dell'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari a favore degli enti aderenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, dell'art. 1, comma 89, della legge n. 56/2014 e degli artt. 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., limitatamente ai procedimenti volti ad accertare la responsabilità disciplinare per violazioni agli obblighi comportanti sanzioni superiori al rimprovero verbale, sia nei confronti del personale non dirigente che dei dirigenti. La presente convenzione non si applica ai procedimenti disciplinari nei confronti dei Segretari Comunali.
2. La finalità che con la suddetta gestione unificata si intende perseguire consiste nell'assicurare:
  - lo svolgimento coordinato e omogeneo delle funzioni disciplinari sul territorio provinciale, creando un polo unitario per la Provincia, i Comuni e le Unioni;
  - la specializzazione delle professionalità dedicate, chiamate a presidiare attività complesse in un ambito di materia fortemente influenzato dagli orientamenti giurisprudenziali;
  - il contenimento dei costi a livello di area vasta rispetto alle gestioni autonome o alla esternalizzazione ad enti che abbiano sede al di fuori del territorio provinciale.

### Art. 3 - Struttura organizzativa

1. Le parti convengono di attribuire le funzioni di UPD Associato alla struttura individuata, con decreto del Presidente della Provincia, come UPD per la Provincia di Reggio Emilia.
2. La Provincia di Reggio Emilia pone a disposizione, per le attività di cui alla presente Convenzione:
  - le risorse umane, allo stato rappresentate dai componenti dell'UPD (n.3 – Segretario generale e n. 2 Dirigenti) e da n. 1 risorsa umana cui sono affidati i compiti di segreteria (per la quota di tempo dedicata);
  - i locali;

- le attrezzature ed i servizi che si rendono necessari per il corretto funzionamento dell'UPD Associato;
  - l'indirizzo di posta elettronica certificata upd@cert.provincia.re.it e l'indirizzo di posta elettronica upd@provincia.re.it
1. All'UPD Associato, nell'espletamento delle proprie attività, è garantita autonomia decisionale e di gestione.

#### Art. 4 – Competenze ed attività dell'UPD in funzione di UPD Associato

1. Le competenze dell'UPD Associato sono quelle previste dalla legge, con particolare riferimento agli artt. 55 e ss. del D.lgs. 165/2001, e dai contratti collettivi nazionali del comparto Funzioni locali e del personale dell'Area Funzioni Locali.
2. L'UPD Associato assicura l'esercizio della funzione disciplinare, in nome e per conto degli enti aderenti, nei procedimenti che involgono dirigenti e dipendenti dei Comuni e Unioni convenzionate, per sanzioni superiori al richiamo verbale, svolgendo, pertanto, le seguenti attività:
  - a) ricezione delle segnalazioni delle infrazioni disciplinari, raccolta delle dichiarazioni, informazioni e della documentazione di riferimento per l'avvio dell'istruttoria;
  - b) contestazione dell'addebito al dipendente o al dirigente;
  - c) comunicazione della contestazione di addebito all'incolpato, tramite posta elettronica certificata laddove il dipendente ne disponga, o tramite consegna a mano, o tramite raccomandata postale con prova di consegna; i recapiti devono essere forniti all'UPD Associato dall'ente aderente nell'ambito della segnalazione;
  - d) convocazione delle parti, degli eventuali testimoni, verbalizzazione del contraddittorio e delle audizioni ed istruttoria del procedimento disciplinare;
  - e) relazioni con tribunali, organi di polizia, altre istituzioni, in relazione a quanto risulti necessario in funzione dell'istruttoria disciplinare;
  - f) sospensione del procedimento disciplinare, nelle ipotesi previste dalla legge, ovvero adozione dell'atto conclusivo del procedimento disciplinare con irrogazione della sanzione o motivata archiviazione;
  - g) trasmissione al dipendente o al procuratore nominato del provvedimento conclusivo del procedimento;
  - h) comunicazione al referente dell'ente aderente di cui all'art. 5, comma 2, tramite canali atti a garantire la massima riservatezza, del provvedimento conclusivo del procedimento, ai fini dell'applicazione dell'eventuale sanzione e degli adempimenti di legge e di contratto conseguenti;
  - i) comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'avvenuto avvio e conclusione del procedimento disciplinare;
  - l) comunicazione dei dati dei procedimenti a fronte di richieste degli enti aderenti di reportistiche, rendicontazioni o monitoraggi, nel rispetto della tutela dei dati personali;
  - m) ulteriori attività utili ai fini del qualificato esercizio delle funzioni disciplinari, nei limiti delle competenze di legge.
3. L'UPD Associato prende in carico le segnalazioni provenienti dal Dirigente o Responsabile della struttura organizzativa (negli enti privi di dirigenza) a cui è assegnato il dipendente da sottoporre al procedimento, dal segretario generale (o dal vicesegretario nell'ipotesi di sua assenza) per le segnalazioni a carico dei dirigenti o dei responsabili delle strutture

organizzative (nel caso di enti privi di dirigenza), dal Sindaco, nel caso in cui le segnalazioni riguardino il vicesegretario. La segnalazione, debitamente sottoscritta, deve pervenire, per il tramite del referente individuato ai sensi dell'art. 5, comma 2, all'indirizzo PEC upd@cert.provincia.re.it. Il termine per la contestazione di addebito decorre dall'acquisizione, da parte dell'UPD, tramite assegnazione a protocollo, della segnalazione proveniente dai soggetti come sopra qualificati. La segnalazione deve recare la ricostruzione dettagliata dei fatti occorsi, ritenuti di rilevanza disciplinare, in quanto "riscontrati", la descrizione della posizione di lavoro occupata dal dipendente, della situazione di danno o pericolo eventualmente causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi o del disservizio determinatosi, dei precedenti disciplinari nell'ambito del biennio e la rappresentazione di qualsiasi altra circostanza ritenuta utile ai fini della determinazione della sanzione da applicare e della relativa graduazione ai sensi dei CCNL vigenti. Ulteriori specifiche applicative, quanto ai contenuti minimi della segnalazione, saranno definite nell'ambito di note circolari assunte dal Presidente dell'UPD Associato.

4. Nello svolgimento di tutte attività di cui al comma 2, l'UPD Associato potrà richiedere all'Ente presso cui opera il dipendente segnalato, chiarimenti, integrazioni e approfondimenti.

#### Art. 5 – Competenze ed attività degli enti aderenti

1. Per le infrazioni di minore gravità, in relazioni alle quali è prevista l'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero verbale, i procedimenti disciplinari restano di competenza dell'Ente aderente.
2. Sono, altresì, di competenza degli enti aderenti:
  - l'individuazione di un referente, e di un sostituto, per la presente convenzione (preferibilmente il Responsabile del Servizio Personale o il Segretario/Vicesegretario), figura cui farà capo l'UPD Associato per tutti i contatti necessari e le dovute comunicazioni;
  - la pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione prevista, del Codice Disciplinare (del personale non dirigente e dei dirigenti per gli enti che ne sono dotati) e del Codice di Comportamento dell'Amministrazione e Nazionale;
  - la diffusione della conoscenza di quanto previsto dai suddetti codici;
  - la vigilanza circa l'applicazione, da parte del personale non dirigente e dirigente, degli obblighi contrattuali e di legge, del codice di comportamento (generale e specifico dell'Amministrazione) e di quanto previsto dal PTPCT;
  - la segnalazione, nei termini, dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'UPD Associato, da parte dei soggetti indicati all'art. 4, comma 3;
  - la concreta applicazione ed esecuzione della sanzione irrogata.
3. Al fine di garantire, al contempo, la piena riservatezza delle comunicazioni fra l'ente aderente e l'UPD Associato e l'attestazione, con massimo valore legale, dell'invio e della ricezione delle stesse, gli enti aderenti sono invitati ad istituire un indirizzo dedicato di posta elettronica certificata che diverrà canale di contatto privilegiato con il titolare dell'azione disciplinare. Nel caso in cui l'ente aderisca anche alla convenzione per la gestione unificata delle funzioni del Servizio Ispettivo, l'indirizzo PEC potrà essere il medesimo.

#### Art. 6 – Impegni delle Parti

1. La Provincia di Reggio Emilia e l'ente aderente adottano ogni misura utile a consentire la

corretta e tempestiva comunicazione di documenti, informazioni e dati e la reciproca collaborazione al fine del rispetto dei termini, ordinatori e perentori, previsti dalla legge.

2. L'UPD Associato fornirà le indicazioni operative per supportare gli enti aderenti nell'esercizio delle rispettive attività e competenze.
3. La Provincia di Reggio Emilia si impegna ad organizzare sessioni formative, anche con formatori esterni specializzati, in materia disciplinare e in materie correlate, destinate ai Responsabili del Servizio Personale degli enti aderenti e ai dipendenti da questi ultimi individuati.
4. La Provincia di Reggio Emilia si impegna a favorire la progressiva omogeneizzazione e coerente aggiornamento, a livello di area vasta, di regolamenti, disposizioni applicative, modulistica e quanto altro ritenuto utile, in materia disciplinare e materie correlate.
5. L'ente aderente si impegna, laddove circostanze eccezionali non abbiano consentito all'UPD Associato di operare direttamente, a comunicare al dipendente gli atti del procedimento disciplinare con le modalità di cui all'art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001.
6. Le Parti si impegnano, inoltre, per quanto di propria competenza, all'osservanza del segreto d'ufficio e della riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.

#### Art. 7 – Contenzioso

1. Nel caso in cui, a seguito di provvedimenti disciplinari adottati dall'UPD Associato, dovesse insorgere un contenzioso, la Provincia di Reggio Emilia assicura agli enti la consulenza necessaria, anche tramite il proprio ufficio di Avvocatura. Gli enti aderenti all'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia possono, altresì, avvalersi del medesimo per la tutela in giudizio.

#### Art. 8 - Oneri finanziari a carico del Comune/Unione aderente

1. Come contributo annuo per le spese generali di funzionamento della gestione associata dell'UPD, si prevede a carico degli enti aderenti una quota pari ad € 15,00 per dipendente (inclusi i dirigenti), a titolo di trasferimento alla Provincia di Reggio Emilia. Il numero dei dipendenti è determinato come media aritmetica (con arrotondamento all'unità superiore) tra il numero dei dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento. Nel caso in cui l'Unione aderisca anche in nome e per conto dei Comuni costituenti, il numero dei dipendenti deve essere determinato con riferimento alla dotazione dell'Unione e dei Comuni.
2. In caso di adesione in corso di anno, la convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione delle parti e il contributo annuo per le spese generali è parametrato al periodo di vigenza convenzionale, assumendosi per intero la mensilità in cui è intervenuta la sottoscrizione.
3. L'ente aderente è, inoltre, tenuto al rimborso delle spese documentate per missioni e trasferte nel caso in cui l'attività dell'UPD Associato debba svolgersi in una sede diversa dalla sede della Provincia di Reggio Emilia, oltre che delle eventuali spese postali necessarie per le comunicazioni e notificazioni.
4. Le spese di cui al comma 1 sono versate dall'ente aderente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, con le modalità che verranno comunicate dalla Provincia di Reggio Emilia.
5. Le spese di cui al comma 3 sono liquidate entro 30 giorni dalla richiesta della Provincia di Reggio Emilia.

#### Art. 9 – Durata della convenzione e recesso

1. La presente Convenzione ha efficacia triennale e decorre dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028.
2. La presente Convenzione è, altresì, aperta all'adesione successiva da parte di altri enti, per i quali vige la medesima scadenza (31 dicembre 2028) di cui al comma precedente.
3. Ciascun Ente può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi a mezzo PEC. Gli effetti della risoluzione decorrono dal primo giorno del quarto mese successivo alla comunicazione di recesso; in tale caso, il contributo di cui all'art. 8 è parametrato al periodo in cui la convenzione ha avuto efficacia.
4. In caso di recesso anticipato o di mancato rinnovo della convenzione al termine dei tre anni, nel caso di procedimenti non ancora terminati, l'UPD Associato trasferisce gli atti all'ufficio indicato dall'ente da cui dipende l'incollato.

#### Art. 10 – Controllo e vigilanza.

1. Al termine della vigenza della presente Convenzione, viene redatto un report sui procedimenti disciplinari condotti dall'UPD Associato, che viene trasmesso al Presidente della Provincia e agli enti aderenti.
2. L'UPD Associato, con cadenza almeno annuale, riunisce i referenti individuati dagli enti aderenti, al fine di effettuare:
  - una valutazione complessiva dell'andamento dell'attività;
  - una verifica in merito all'adeguatezza della consistenza della struttura organizzativa;
  - una valutazione su ogni altro aspetto rilevante dell'attività.

#### Art.11 - Controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente convenzione.
2. Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie, la loro risoluzione è demandata all'organo giurisdizionale competente per il Foro di Reggio Emilia.

#### Art. 12 – Subentro nei procedimenti

1. I procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, è già stato contestato al dipendente l'addebito disciplinare vengono proseguiti e conclusi dall'ufficio che ha adottato l'atto di contestazione.

#### Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Limitatamente alle finalità di cui alla presente convenzione, l'ente aderente costituisce la Provincia di Reggio Emilia quale responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento UE 2018/679, regolando i reciproci rapporti sulla base dell'accordo allegato sub A), che viene sottoscritto unitamente alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

#### Art. 14 - Spese di registrazione

1. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 Tabella allegata al D.P.R. 131/86. E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

La presente convenzione, a valere ad ogni effetto di legge, viene stipulata mediante sottoscrizione con firma digitale.

LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA \_\_\_\_\_L'UNIONE/COMUNE \_\_\_\_\_